

## **Le ultime modifiche in tema di IeFP apportate dalla Camera dei deputati alla riforma costituzionale**

*Giulio M. Salerno*

(Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Macerata)

### **1. Premessa.**

Lo scorso 27 gennaio la Camera dei deputati - che sta esaminando in prima lettura il disegno di legge di revisione costituzionale n. 2613-A - ha approvato un importante emendamento proposto della I Commissione (n. 30.900). Questo emendamento comporta una **nuova distribuzione delle competenze (legislative, e quindi regolamentari e amministrative) tra Stato e Regioni in materia di "IeFP" e di "Formazione Professionale", e l'inserimento della "IeFP" nel cosiddetto "regionalismo differenziato".**

### **2. La competenza legislativa statale sulle "disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale"**

Nell'art. 117, co. 2, lett. o), tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, sono state inserite *"le disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale"*.

Ne consegue che il testo originario viene così modificato: "o) *previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale"*.

Può notarsi che, dal punto di vista sistematico, **la IeFP viene così distinta dall'area in cui sono comprese le attività di istruzione e della ricerca**, e che è disciplinata in un'altra lettera dell'art. 117, co. 2 ("*n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico, istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica*"), mentre è affiancata alle materie della previdenza e lavoro.

Nell'art. 117, co. 3 - che disciplina le materie in cui le Regioni avranno la competenza legislativa espressamente riservata - dopo i "servizi alle imprese" è stato aggiunto "e della formazione professionale", e sono state soppresse le parole "di istruzione e formazione professionale".

A prima lettura, tutto questo implica quanto segue. La materia della IeFP non è più indicata come materia di competenza legislativa espressamente riservata alle Regioni; quindi **in materia di IeFP le Regioni avranno la competenza residuale** ai sensi dell'art. 117, co. 3, ultimo capoverso: "*in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato*".

**Inoltre, circa la IeFP è stata introdotta una nuova materia di competenza esclusiva espressamente riservata allo Stato, ma limitatamente alle "disposizioni generali e comuni", in modo analogo a quanto avverrà in materia di tutela della salute, di istruzione, di attività culturali e turismo, e di governo del territorio.**

In ogni caso, da ciò consegue che **sulla IeFP lo Stato eserciterà competenze regolamentari (salvo delega dello Stato alle Regioni) e potrà esercitare le funzioni amministrative o comunque potrà disporre la distribuzione delle funzioni amministrative tra i livelli di governo substatali, cioè attribuendole anche alle Regioni o agli enti locali** (cfr. art. 117, co. 5, e art. 118, co. 1).

### **3. La competenza legislativa regionale sulla "formazione professionale".**

E' stata introdotta una **nuova materia di competenza esclusiva espressamente riservata alle Regioni e diversa dalla IeFP: la "formazione professionale"**.

**La materia della "Formazione professionale" sarà dunque distinta dalla "IeFP" e su di essa, dunque, non varranno le "disposizioni generali e comuni" che lo Stato detterà sull'istruzione e formazione professionale.**

La competenza regionale sulla "Formazione Professionale" non concernerà quindi gli ambiti propri dell'istruzione e formazione professionale, da intendersi non solo come IeFP iniziale relativa all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, ma anche come intera filiera dell'istruzione professionalizzante (ad esempio, IFTS e ITS).

Questa nuova materia "Formazione Professionale" - che riprende la formulazione dell'art. 35 Cost. ("(La Repubblica) cura la formazione e l'elevazione dei lavoratori") - dovrebbe avere per oggetto **le attività formative diverse dall'istruzione professionalizzante**, quelle cioè della formazione continua, a distanza, rivolta agli adulti. Alcuni problemi, tuttavia, potrebbero determinarsi nella precisa distinzione tra le competenze statali sulla "IeFP" e quelle regionali sulla "FP" in relazione a istituti trasversali, quali l'apprendistato.

**Le Regioni in materia di "formazione professionale" eserciteranno, inoltre, le competenze regolamentari e amministrative, ovvero potranno disporre la distribuzione delle funzioni amministrative tra i livelli di governo subregionali, cioè tra gli enti locali.**

La competenza legislativa regionale in materia di "Formazione Professionale" - come avviene oggi per la competenza regionale sulla "IeFP" - incontrerà i soli limiti posti dalle leggi dello Stato nelle materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato stesso. In particolare, **le leggi regionali sulla FP dovranno rispettare i livelli essenziali delle prestazioni prescritti dalle leggi dello Stato** ai sensi dell'art. 117, co. 2, lett. m.

#### **4. L'istruzione e formazione professionale nel regionalismo differenziato.**

In relazione al cosiddetto "regionalismo differenziato", **la IeFP è stata inserita tra le materie nelle quali singole Regioni potranno ottenere ulteriori competenze legislative, regolamentari e amministrative**, anche su loro richiesta e con un'apposita legge dello Stato (approvata previa intesa con le Regioni interessate, sentiti gli enti locali, e purché le Regioni sia in condizioni di equilibrio di bilancio).

Infatti nell'art. 116, co. 1 è stata inserita la seguente dizione: "*o*), *limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale*".

Pertanto, **singole Regioni potranno esercitare competenze proprie dello Stato anche in relazione alle politiche attive del lavoro e alla IeFP** (ma ovviamente non sulla "formazione professionale", su cui avranno già competenza esclusiva), **cioè dettare norme di legge in deroga alle "disposizioni generali e comuni", ovvero esercitare ulteriori funzioni regolamentari e amministrative.**